

OGGETTO: Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
Preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 19 agosto 2014 e del Parere n. 610 espresso dalla Seconda Commissione Consiliare.
Determinazione del livello dei servizi minimi e conseguente riparto dei finanziamenti per l’esercizio 2014.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento - preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi indetta con DGR n. 1376 del 5 agosto 2014 e svoltasi il 19 agosto 2014 ed acquisito il Parere n. 610 espresso dalla Seconda Commissione Consiliare nel corso della seduta del 24 settembre 2014 – determina il livello dei servizi minimi ed il riparto dei finanziamenti a favore degli Enti locali affidanti, da destinare all’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, automobilistico e lagunare, per l’esercizio 2014

L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012 cd. Legge di Stabilità 2013, ha previsto l’istituzione di un “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario” nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per auto-trazione e sulla benzina.

La Regione Veneto con L.R. n. 3 del 5.04.2013 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” (art. 37 comma 1) ha istituito il “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” nel quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione per il trasporto pubblico locale.

Per l’esercizio 2014 il Bilancio di Previsione, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con L.R. n. 12 del 2.04.2014, ha appostato sul Capitolo 101860 denominato “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale, art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228”, risorse complessive pari a € 406.109.636,58. Tale ammontare è stato stimato prendendo a riferimento la percentuale assegnata al Veneto nell’esercizio 2013 - pari al 8,24%, sul riparto del Fondo nazionale per il TPL – diminuita della quota dello 0,025% spettante all’Osservatorio nazionale per le Politiche del TPL.

L’importo del “Fondo regionale” potrà essere oggetto di variazione in funzione della definitiva percentuale che verrà assegnata al Veneto in sede di riparto del “fondo nazionale”.

Con deliberazione n. 750 in data 27 maggio 2014 la Giunta Regionale ha ripartito le risorse stanziato dal Bilancio regionale sul citato Capitolo 101860, secondo le seguenti quote: € 150.000.000,00 per il trasporto ferroviario, € 256.109.636,58 per il trasporto automobilistico e lagunare.

E’ stata avviata, quindi, la procedura finalizzata all’approvazione del livello dei servizi minimi e del riparto delle risorse finanziarie destinate al trasporto automobilistico e lagunare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 25 /1998,

Nelle more dell’espletamento del procedimento di cui sopra, con Deliberazioni n. 1014 del 17 giugno 2014 e n. 1539 del 26 agosto 2014 la Giunta Regionale ha assegnato agli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e di navigazione anticipazioni in acconto sui finanziamenti per l’esercizio 2014.

Con Deliberazione n. 1376 del 5 agosto 2014 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato una proposta di riparto contenente l’indicazione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale e dei finanziamenti per l’esercizio 2014 e, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 25 /1998, sulla base della quale è stata indetta una Conferenza di servizi al fine di ricercare l’intesa con gli Enti affidanti.

Detta Conferenza di Servizi si è regolarmente svolta in data 19 agosto 2014; la documentazione relativa alla Conferenza (materiali di base, deleghe, dichiarazioni di voto, note di commento, fogli firme e Verbale della seduta) è agli atti presso gli uffici della Sezione Mobilità. In termini sintetici, come risultanza finale della

Conferenza si è registrata la mancata intesa dato che una parte dei soggetti convocati si è dichiarata contraria a quanto proposto, per le motivazioni contenute nella documentazione sopra richiamata.

Conformemente a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 20 della L.R. n. 25 /1998, la Giunta Regionale, prima di deliberare in merito al riparto ed ai livelli di servizio per il 2014, ha sentito la competente Seconda Commissione Consiliare che, nella seduta del 24 settembre 2014, ha proposto (Parere n. 610) di *“effettuare l'intero riparto TPL gomma dell'anno 2014 usando i nuovi criteri stabiliti dalla DGR 686/2013, risultanti dai lavori della Commissione Tecnica di cui alla DGR 974/2012”*. Ha proposto inoltre di *“applicare anche per l'annualità 2014 la percentuale di variabilità del +/- 5% sulla rendicontazione annuale a consuntivo delle percorrenze”*.

Preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 19 agosto 2014, acquisito il parere n. 610 espresso dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 24 settembre 2014, alla luce del parere legale espresso dalla Avvocatura regionale con la nota prot. n. 463982 del 04 novembre 2014, con il presente atto la Giunta Regionale approva il riparto delle risorse nonché i Livelli di Servizio del TPL, automobilistico e navigazione per l'anno 2014, come riportati negli **Allegati A, B e C**, in maniera conforme al citato parere della Seconda Commissione Consiliare.

Le risorse in questione - da destinare, per l'esercizio 2014, alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004/2007 - pari a complessivi € 256.109.636,58 (di cui € 126.774.270,11 per le Province ed € 129.335.366,47 per i Comuni, questi ultimi comprensivi di € 40.977.541,85 per la navigazione) saranno, in ragione e nella misura degli effettivi accertamenti di entrata derivanti dal Fondo Nazionale, assegnate ed impegnate sul capitolo n. 101860 ad oggetto "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale, art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228".

Nei conseguenti provvedimenti di assegnazione ed impegno si effettueranno i necessari congruagli rispetto a quanto già assegnato a titolo di acconto con DGR n. 1014 del 17.06.2014.

Circa la percentuale di variabilità, o franchigia, si prende atto che essa è stata richiesta da numerosi Enti affidanti evidentemente ai fini del completamento della riorganizzazione dei servizi, conseguente alle rimodulazioni dei Livelli di Servizio e dei riparti dei finanziamenti per il TPL avutesi nel 2013 e nel 2014.

In conseguenza di quanto sopra e nel riconoscimento degli specifici ambiti di programmazione dei servizi stessi spettanti agli Enti affidanti ovvero agli Enti di Governo, lì dove costituiti, è ammessa per il solo 2014 una variabilità del +/- 5% delle percorrenze effettuate rispetto al Livello di Servizio assegnato, a parità di corrispettivo attribuito, previa preventiva, vincolante e motivata istanza degli Enti affidanti ovvero degli Enti di Governo, da presentarsi alla Regione entro il termine perentorio ed essenziale di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Si precisa che, nell'ottica di una corretta gestione delle risorse pubbliche e quindi di una idonea proporzionalità tra i finanziamenti attribuiti e le percorrenze riconosciute, è necessario evitare un utilizzo distorto di detta franchigia che, come sopra citato, è motivata principalmente dalla necessità di adattare il Programma di Esercizio ad un Livello del Servizio, conosciuto in maniera definitiva solo in corso/fine d'anno.

Sono di conseguenza da evitare interventi surrettizi o che, comunque, non abbiano avuto un esplicito consenso da parte della Regione, quali una non motivata riduzione del livello del servizio ovvero un inopinato aumento dei corrispettivi unitari.

Nella sopra citata istanza per il riconoscimento della franchigia, strettamente entro gli ordini di grandezza sopra individuati, gli Enti affidanti ovvero gli Enti di Governo dovranno adeguatamente illustrare alla Regione le ragioni tecniche ed economiche, oltre che di miglioramento e riorganizzazione del servizio reso, che motivano le richieste avanzate, in particolare quando esse intendano utilizzare valori negativi della variabilità.

La mancata presentazione entro il termine indicato, da parte dei singoli Enti affidanti o da parte dell'Ente di governo, dell'istanza per il riconoscimento della franchigia determinerà l'automatica e proporzionale riduzione del corrispettivo qualora la produzione effettuata nel 2014 sia inferiore al livello di servizio riconosciuto; nessun importo aggiuntivo sarà, comunque, riconosciuto nel caso di produzione eccedente il livello di servizio riconosciuto.

Fermi restando i finanziamenti riconosciuti, detta variabilità, a seconda delle istanze presentate, potrà contemplare passaggi di percorrenze sia a livello di singolo ambito (servizio urbano svolto con modalità diverse o servizio extra-urbano svolto da diverse aziende) che di bacino (con “travasi” tra ambiti diversi, all’interno di uno stesso bacino) ; previa determinazione di adeguati coefficienti o criteri di trasformazione potranno essere ammessi anche passaggi da servizio di linea a servizio a chiamata.

Le percorrenze ovvero i livelli di servizio così rideterminati saranno – fatta salva l’eventuale variazione dei finanziamenti o di successive diverse determinazioni della Regione - considerati quali riferimento minimo anche per il 2015.

La Giunta regionale, prima di procedere all’assegnazione delle definitive percorrenze per il 2014, in confronto alle quali si attueranno le ordinarie operazioni di saldo, si riserva di richiedere chiarimenti e formulare osservazioni sulle istanze ricevute. Trascorso il termine perentorio ed essenziale di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, non potrà essere richiesta alcuna variabilità né potrà essere variata quella eventualmente già richiesta e positivamente assentita dalla Regione. Va da sé che ogni modifica al riparto di cui al presente provvedimento, in esito alle verifiche sopradette, sarà disposta con provvedimento di Giunta regionale.

In continuità con l’esercizio 2013, ed in relazione alle indicazioni fornite dalla Seconda Commissione Consiliare, si stabilisce infine di riattivare la Commissione tecnica costituita con DGR n. 974/2012, con il compito di individuare e ripartire una quota di risorse che tenga conto dei fattori di produzione e di erogazione dei servizi, del livello dei servizi, nell’ottica anche di salvaguardia delle aree urbane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell’art. 1 della Legge 228 del 24.12.2012;

Vista la Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 39/2001;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 12 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016”;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 750 del 27 maggio 2014;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 1014 del 17 giugno 2014 e n. 1539 del 26 agosto 2014;

Visto l’art. 2 co. 2 lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi indetta con DGR n. 1376 del 5 agosto 2014 e svoltasi il 19 agosto 2014 nonché di acquisire il Parere n. 610 espresso dalla II^a Commissione Consiliare nel corso della seduta del 24 settembre 2014;

3. di approvare, considerato quanto al punto 2., i Livelli di Servizio per l'esercizio 2014 per il TPL automobilistico e di navigazione ed il riparto dei relativi finanziamenti, complessivamente ammontanti ad € 256.109.636,58 (di cui € 126.774.270,11 alle Province come da **Allegato A** ed € 129.335.366,47 ai Comuni come da **Allegato B**);
4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. prima di procedere all'assegnazione delle definitive percorrenze per il 2014, in confronto alle quali si attueranno le ordinarie operazioni di saldo, saranno richiesti chiarimenti e formulate osservazioni sulle istanze ricevute. Trascorso il termine perentorio ed essenziale di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, non potrà essere richiesta alcuna variabilità né potrà essere variata quella eventualmente già richiesta e positivamente assentita dalla Regione. Ogni modifica al riparto di cui al presente provvedimento, in esito alle verifiche sopradette, sarà disposta con successivo provvedimento di Giunta regionale;
6. di dare atto che la Sezione Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia